

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demenziale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (Com.te Ubaldo Vallari-

no fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 (54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.26 al 1° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 10/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 10 AGO. 1954



DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallari

Registrata la presente denuncia, addì

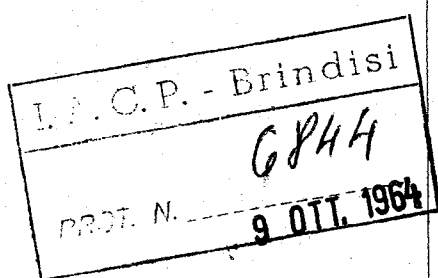
19 al N. 382

vol. foglio registro ed esatte lire Cinquanta

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE



AL MINISTERO DEI LL.PP. DIRIZZ. GEN. EDILE STATALE

E SOVVENZ. - DIV. XIX R O M A

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

Il sottoscritto BOTTIGLIERI Giuseppe, inquilino del
1° lotte Case Popolari Brindisi, avendo riscattato
l'alloggio in unica soluzione a partire dal 1° lu-
glio 1963 chiede a codesto O/le Ministero, l'applica-
zione dell'art. 8, della legge 27-4-1962 n°231 per i
seguenti motivi:

a)- Ha la propria moglie sofferente di cuore e non
può fare scale sino all'ultimo piano dove è
ubicato l'alloggio;

b)- l'appartamento è composto da due vani per circa
45 mq. ed è insufficiente al nucleo familiare.

Sicuro che la presente sarà presa in considerazione
ringrazia.

Bottiglieri Giuseppe

Brindisi, li 7-10-1964.

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. <u>6241</u>
7 GIU 1961

*miss mandato
n- del*

2 copie

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

Il sottoscritto BOTTIGLIERI GIUSEPPE abitante in Brindisi
nella Palazzina di codesto Istituto sita alla Via Isonze n.1
chiede che gli vengano rimborsate le lire 5.000 versate dal sot-
toscritto a sue tempo e relative alle spese contrattuali per il
passaggio da locazione a riscatto dell'abitazione.

Con osservanza.

Brindisi, 7 Giugno 1961

(Bottiglieri Giuseppe)

Bottiglieri Giuseppe

A

S

C O P I A

*rimesso mandato
n° 1482 del 26.6.61*

all'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto BOTTIGLIERI GIUSEPPE abitante in Brindisi nella Palazzina di cedeste Istituto site alla Via Isonzo n.1 chiede che gli vengano rimborsate le Lire 5.000 versate dal sottoscritto a suo tempo e relative alle spese contrattuali per il passaggio da locazione a riscatto dell'abitazione.

Con osservanza.

Brindisi, 7 Giugno 1961

I. A. C. P. - Brindisi
PROG. 6241 GIU. 1961

F.to Bottiglieri Giuseppe

Per copia conforme

Brindisi, li. 8 GIU 1961



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

I. A. C. P. Brindisi
PROT. N. 2628
Brindisi, li 7 DIC 1959

Rione.....
Isolato.....
Alloggi.....
Stanze n.....

De Vincentis

Pervenuta il
Registrata al n.....
Firma del Funzionario
.....

DOMANDA
DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N°2.

All'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto Bottiglieri Giuseppe
nato a Torre del Greco il 29/10-1904 domiciliato a ...
Brindisi Via Isonzo N° 1 Rione.....
Isolato 1° lotto scala C Piano III Quartino 26
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell'alloggio da
lui tenuto in locazione dal settembre 1947 composto di N° 2
vani ed accessori, - ~~oppure chiede a codesto Istituto ai sensi del~~
~~2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 la cessione in~~
~~proprietà di un alloggio diverso da quello che attualmente occupa~~
~~che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione e nel~~
~~Rione (1)..... e composto di N°..... vani ed accessori,~~
~~in quanto l'alloggio da lui tenuto in locazione non è proporzionato~~
~~al suo nucleo familiare (2).~~

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabi-
lità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l'uno che per
l'altro coniuge non legalmente separato)

~~xxx~~ non è

a) che _____
il proprio coniuge Sig. De Vincentis Adelaide ~~xxx~~ non è (2)
proprietario nel Comune di Brindisi di altra abitazione
./.

(1) Indicare la località prescelta

(2) Cancellare la parte che non interessa

b) che ~~ness~~ non ha (2)

il proprio coniuge Sig. De Vincentis Adelaide ~~ness~~ non ha (2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715.

c) che ~~ness parte~~ non fa parte (2)

il proprio coniuge Sig. De Vincentis Adelaide ~~ness parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
~~che usufruisce~~ - non usufruisce (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali=====

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
Bottiglieri Giuseppe	1904	capo famiglia
De Vincentis Adelaide	1908	moglie
Bottiglieri Luigi	1946	figlio
Bottiglieri Francesco	1949	figlio
=====		
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti: (3)

.... redditi propri: £. 53.290 mensili
.... redditi dei familiari: N.N.
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

(2) Cancellare la parte che non interessa

(3) Indicare nominativi ed importi

Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo all'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impegna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero~~ (2) in non oltre 20 anni e precisamente in venti anni in rate mensili posticipate al tasso d'interesse del 5,80%. (1)

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio che ha in locazione dal settembre 1947.....

^{origino leucano}
Allega ricevuta n° 0.52450 ~~vaglia postale~~ di £.5.000 e lo Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non ~~sepa~~ rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprietà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.....

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposizione al riguardo.

Data 3 dicembre 1959.....

Bottiglioli Giuseppe
(firma per esteso)

(1) si riserva di accettare il prezzo, perchè è stato avanzato ricorso contro la valutazione attribuita all'alloggio che egli abita e del quale chiede il riscatto.



N.

CITTA' DI BRINDISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE



che la famiglia di *Protiglieri Giuseppe*
Giuseppe

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1		Capo Protiglieri Giuseppe	Corone del Gius	28	10	906				
2		Luigi de Vinduti & Colletta	Brindisi	28	9	908				
3		Luigi Protiglieri Luigi		25	10	906				
4		" Francesco		28	6	909				

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI
Si certifica

che il capo famiglia retre indicato non figura tassato agli effetti della imposta Complementare per l'anno 1959 e che tutti i componenti della famiglia non figurano iscritti nei registri dei possessori di Fabbricati del Comune di Brindisi.

Si rilascia per uso alleggio.

Brindisi, 27 NOV. 1959



Il Direttore

Mod. 103 n. 1868
Esatte L. 2410
IL COMPILATORE

leg. comp. e fatt.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 7493

Brindisi li 8 NOV. 1962

RACCOMANDATA

AL SIG. Battipieri Finanze
Via Gronzo - 1° lotto

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
BRINDISI Lotto 1° Scala 6

via Gronzo a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. ~~705.600~~ 638.400 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzio-
ne oppure rateizzato in non oltre 25 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è
necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazio-
ni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare
dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero
degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7
della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua
conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stes-
sa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qual-
siasi titolo.-

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALIARINO)

100-100000

100-100000

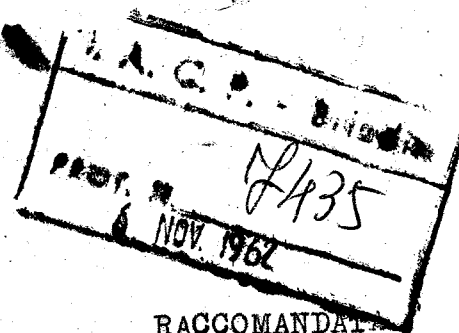
100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto rimette a codesto Istituto l'assegno bancario n°076859 emesso in data 5 novembre 1962 dal locale Banco di Napoli ~~grazie~~ in acconto eventuali spese per il riscatto della alloggio che occupa sito in via Annia 81/26.-

Cordialmente saluta ed ossequia

~~XXXXXXXXXX~~

BOTTIGLIERI Giuseppe

Via Annia n°81/26

Brindisi, li 5 novembre 1962.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6863

Brindisi, li 19 LUG 1961

AL SIG. Bottigliani Girolamo

Lotto 1° Scala C Int. 7

Via Thauz

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.50 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 2.405 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 3.50 £. 1.995

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 60

2.405

TOTALE LIRE

=====

 Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti
ai Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo  VALLARINO)

12 L. 80 - Brindisi
Int. 26

Rispett. Istituto Autonomo Case Popolari

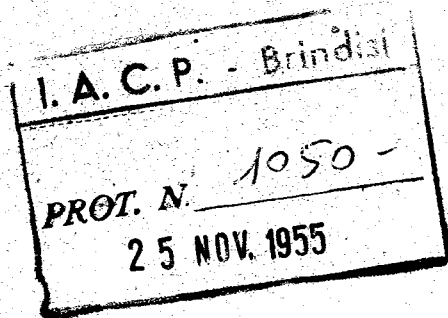
B R I N D I S I

Il sottoscritto Bettiglieri Giuseppe fu Luigi,
inquilino del detto Istituto- abitante in Via
ISONZO n.I Scala C Int.26 chiede benevolmente a
cotesto Istituto se può essere riparato la serratu-
ra della porta centrale perché guasta.

Con i più distinti ossequi e ringraziamenti

Bettiglieri Giuseppe

Brindisi, li 24-II-1955.



risposto il 29-11-1955
Ally

83

Irene S. Bello

Amministrazione del Demanio e delle Tasse

DENUNZIA

di Contratto Verbale di Affitto di Fabbricati

Il sottoscritto *Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi* locatore, dimorante a Brindisi dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni, sotto l'osservanza delle norme dello speciale regolamento interno dell'Istituto per l'affitto degli alloggi fra esso denunziante e il Sig. **BOTTIGLIERI Giuseppe**, locatario, convenzioni che hanno esecuzione col giorno **10 Ottobre 1947**

Oggetto della Convenzione

Designazione della casa locata: Alloggio N. **26** Scala **C** composta di vani **2** sito nell'isolato di **1^a Lotte-Via Appia angolo via Isenze**

Rinnovazione tacita del contratto di locazione stipulato in data _____
registrato a Brindisi il _____ al N. _____ Vol. _____ Foglio _____ registro atti privati

Durata della locazione: Il contratto ha la durata di un mese, ai soli effetti fiscali si denuncia per ~~cinquantotto~~ ^{10 mesi} e per L. **15.000,-** (lire **quindicimila**)

Corrispettivi pattuiti: Canone mensile anticipato di L. **1.500,-** (lire **millecinquecent**)

Brindisi li **10 Ottobre 1947**

per l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

Il Presidente

Marini



IL DENUNZIANTE

Bottiglieri Giuseppe

Registrata la presente denuncia addi
vol. **11** foglio _____

registro atti privati ed esatte L. **Centocinquanta**

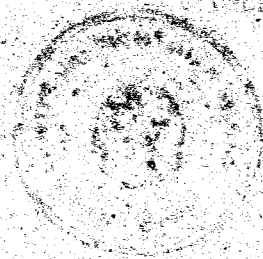
Il Procuratore

[Signature]

MEMORANDUM FOR THE RECORD

MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE RECORD





I. A. C. P. - Brindisi
1196

Roma, 13 FEB. 1965 196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

17 FEB. 1965

Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe
via Appia 81 sc. C int. 26
BRINDISI

Divisione XIX
Prot. N. 9045 Allegati

e p. c; all' I. A. C. P. BRINDISI



Risposta al Foglio N. 2
del

OGGETTO Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e Legge
27 aprile 1962, n.231 - Autorizzazione ad affittare
l'alloggio sito in Brindisi, via Appia 81 sc. C int. 26

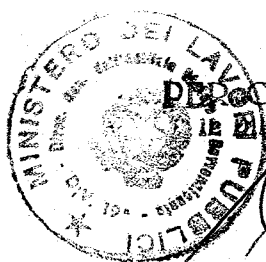
DR

W

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza in data
7.10.1964 questo Ministero consente, a norma dello
art.16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, modificato dall'art.
8 della legge 27 aprile 1962, n.231, che la S.V. affitti
l'alloggio in oggetto, acquistato ai sensi e nei modi pre-
scritti dalle suddette norme.

IL MINISTRO

1° De Cocci



PER COPIA CONFORME
AL DIRETTORE DI DIVISIONE

Colla

7513

Raccomandata

6 NOV. 1964

- AL MINISTERO DEI LL. PP.
Direz. Gen. Edil. Stat. e Serv. ta
Div. XIX^o

R O M A

OGGETTO: D. P. R. 17/1/1959 n. 2 e successive modificazioni -
Istanza affitto alloggio sito in Brindisi - Via
Appia 81 scala C-int. 26. -

Con riferimento alla istanza avanzata dall'inquilino ~~Fattiglioni Giuseppe~~ condonario dell'alloggio popolare facente parte del 1° Lotte Casa Popolari Brindisi contratto di cessione stipulato il 1°/8/1963 con pagamento in unica soluzione, si esprime parere favorevole in relazione alla circostanza che la superficie dell'alloggio in riferimento (mq. 50 circa) non risulta adeguata al nucleo familiare dello istante anche e soprattutto in relazione allo stato di salute della moglie.

Si restituiscono i documenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GC/ta. -

400 200 8

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17

PH. 17

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17 100 100 100 100 100

PH. 17 100 100 100 100 100



PH. 17 100 100 100 100 100





Roma,

28 OTT. 1964
196

Ministero dei Lavori Pubblici

Dir. Gen. Edil. Stat. e Sovv.

PROT. N. 573

F-3 NOV 1964

1' I.A.C.P. DI

BRINDISI

Divisione XIX

Prot. N. 8322 Allegati 3

Risposta al Foglio N. 2
del

OGGETTO D.P.R. 17.1.1959 N.2 e succ. modificazioni - Istanza
affitto alloggio sito in Brindisi, via Appia 81, sc. C int. 26

Si invia, con carico di restituzione, l'unita documentata istanza di cui all'oggetto, prodotta dal Signor Bottiglieri Giuseppe, con preghiera di comunicare, a stretto giro di posta, il parere in merito all'istanza stessa.

Si prega, altresì, di far conoscere la data della stipula del contratto di vendita dell'alloggio in oggetto ed il numero dei vani utili che compongono lo alloggio stesso.

IL MINISTRO

Reasons mandata

- AL MINISTERO DEI LL. PP.
Direz. Gen. Edil. Stat. e Sovv. ta
Div. XIX°

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(S. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazioni se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avute oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.26 al 1° Lotto delle
Case Popolari in Brindisi Via Appia

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

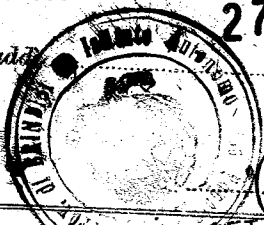
Corrispettivi pattuiti: £/1.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add

27 AGO. 1963

19



I DENUNZIANTE (2)

PR. S. Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add - 4 SET. 1953

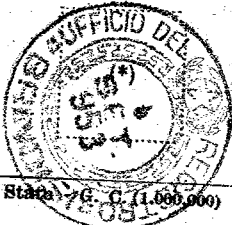
19

al N. 1532

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

50

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi Via Castmuro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 36 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via V. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 7 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 888

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventisei

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. PROCURATORE

Giovanni Balasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto...

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958...

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 26 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi Via Vitt. Veneto

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PRECURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6. volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritt (1) Com. te Ubaldo

VALLARINO NELLA SUA QUALITA' di

Presidente dell'I.T.A.O.P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Cassinara, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

sig. Bottiglieri Giuseppe

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n° 26 - 401 1° piano
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: 2. 1.716 Moneta anticipata

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923 n. 3269.

A addi

27 AGO. 1957

Registrata la presente denuncia, addi 29 AGO. 1957
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Con. te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.F.-

dimorant (2) **Brindisi-Via Casimiro**

dichiara (3) **di avere verbalmente stipulato le seguenti**

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed 11**

Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe fu Luigi

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10/8/1956** 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 25 del 1° lotto**
di case popolari in Brindisi - Via Isonzo.-

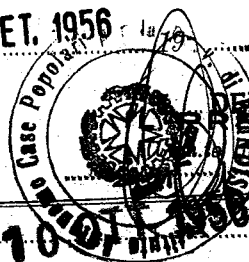
Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.716. = mensili anticipato**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì **18 SET. 1956**



DENUNZIANTE (7)

Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì **10/8/1956** 19 al N. **2076**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **cento e quarantasei**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità o domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/C del I° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: 1995 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 130

Fatta la presente denuncia in essequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto



DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 100 1963 19 al N. 1390

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecentodieci

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE

(*) Bollo a carico del

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1263)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a torgo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il

Sig. **BOTTIGLIERI GIUSEPPE**

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1995- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2269.

A **BRINDISI**

add.

27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add.

23 AGO 1962

19

al N. 1456

col. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE UFFICIALE
(Dott. Davide Fazio)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e condizioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo. Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(147 ultime capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

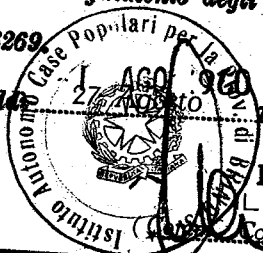
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 26 del 1° lotto di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 1.716 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



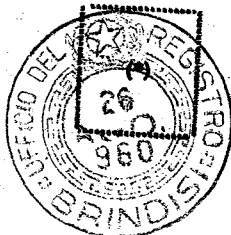
I DENUNZIANTE (7)
L. PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960

19 al N. 1114

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.716

(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Istituto Autonomo per le Case Popolari

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 1940 N. 1474).

Brindisi, 3 Settembre 1947

Prot. N. 597

OGGETTO: Comunicazioni

A. Boffi
Brindisi

Mi prego comunicarle che questo Istituto, a seguito della Sua istanza, Le ha concesso in fitto un alloggio nelle case popolari di questo Istituto alla via Appia. - L'alloggio composto di 2 camere ed accessori è al 1° lotto - Via Isonzo, Piano 2° N. 6 con ingresso dalla scala C. La concessione è a titolo esclusivamente personale con divieto assoluto di subaffitto.

La pigione è fissata in L. 1500 mensili da pagarsi anticipatamente, escluso il consumo dell'acqua, della luce elettrica e ogni altra o qualsiasi prestazione. La invito pertanto a favorire presso la Segreteria dell'Istituto (Municipio) alle ore 18 del giorno 3 Settembre 1947 per la firma del relativo contratto di fitto previo versamento alla Cassa dell'Istituto della somma di lire L. 1500- per fitto mensile anticipato e di L. 1500- a titolo di deposito cauzionale.

La prevengo che non presentandosi entro 5 giorni dalla data sopracitata la concessione dell'alloggio sarà senz'altro revocata.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Scivales)

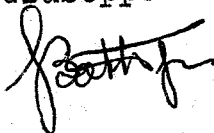
Scivales

Spett. ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI
BRINDISI

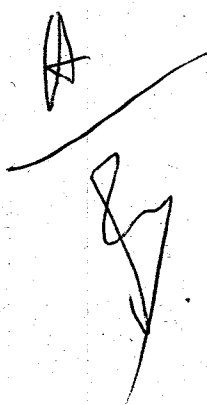
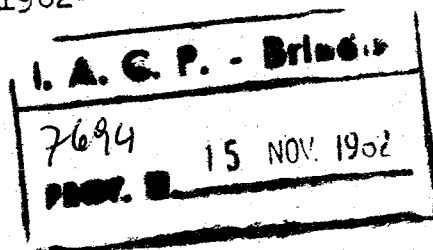
Con riferimento alla Vostra n. 7493 dell'8 novembre 1962, Vi confermo che desidero riscattare l'appartamento che occupo in via Appia n. 81 - interno 26 scala C - e preciso che intendo riscattarlo in contanti.

Aspetto di essere chiamato non oltre il giorno 13 gennaio 1963 per la stipula del contratto.

(Giuseppe Bottiglieri)



Brindisi, li 14 novembre 1962





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N. 2188

li, _____

24 MAR. 1967

SER. RISCATTO

c.p.c.

- AI SIGG. RI PERRINO ANNA
PETERAROLI GIUSEPPE
MONASTERO PASQUALE
BORTIGLIANI GIUSEPPE
Via Isonzo n.1
BRINDISI
- AI SIGG. RI BRUNO AVV. VITANTONIO
STUDIO LEGALE
BRINDISI
CUSTONERO PROF. GIUSEPPE
VIALE LIGURIA RIONE PALUMBO
BRINDISI
MANUNDO DOTT. ARMANDO
VIA FIGINIATELLI 4
OSTUNI
CONSALES RAG. ANTONIO
DIRETTORE CASSA DI RISPARMIO
BRINDISI

Si riscontra la lettera del IO.3 c.a., pervenuta alla Presidenza di questo IACP, sottoscritta dai quattro acquirenti di alloggi popolari al I° lotto di Brindisi, ai quali la presente è diretta, per far alcune doverose precisazioni, fra cui:

- a) la notifica delle 150 lire a di assegnatari e acquirenti che producono eccedenza acqua, per "verifica e manutenzione contatori divisionali, sostituzione di cacci e valvole annesse" è prevista dall'art.17 del "Disciplinare disposto dall'IACP di Brindisi, per regolare il rapporto di utenza dell'acqua per uso potabile e di igiene, ecc."

Il Disciplinare menzionato è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amm/ne di questo Istituto nella seduta dell'11.7.1965 con delibera n.1245.

L'applicazione della quota trimestrale di L.150 ad ogni assegnatario che ha prodotto eccedenza consente a questo Istituto di costituire un fondo comune a tutti gli assegnatari, di cui all'art.7 P-Titolo I° delle Entrate di parte effettiva dell'esercizio finanziario in corso, dal quale attingere per il prelievo delle somme ecc.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N.

li,

- 2 -

renti all'acquisto delle valvole d'arresto e dei contatori divisionali, questi ultimi dalla ditta "Bosco & C."

Si coglie l'occasione per invitare cortesemente i Sigg.ri cui la presente è diretta a confermare la loro attenzione sul rapporto delle cifre di seguite riportate e cioè che il costo, compresa la posa in opera di un solo contatore divisionale, si aggira sulle sette mila lire; la durata media di un contatore divisionale è di tre anni; la quota manutentiva è di L.150 ogni tre mesi.

b) Il Sig. Leva Cosimo, assegnatario dell'alloggio di cui al piano terra del I° Lotte Case Popolari in Brindisi ha riscattato l'alloggio medesimo, giurata R.F.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni.

L'alloggio è situato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 2232, mappa 54, subalterno 28/28 del Comune di Brindisi.

La Commissione Provinciale di cui all'art. 6 della Legge sul riscatto determinò a sue volte il valore venale dell'alloggio.

Di qui la stipula del contratto di compravendita fra questo Istituto ed il Sig. Leva, presso lo Studio del Notaio Loiacono, il 15.1.1966.

E' il caso di ricordare, per motivi di opportunità, che il Sig. Leva, contrariamente a particolaristiche interpretazioni, è, unitamente agli altri condomini, proprietario di tutte le parti comuni dell'edificio e cioè delle scale, del lastrico solare, dello scantinato, ecc. perché tanto dispone l'art. 1117 del Codice Civile, ed esplicitamente prevede il contratto di compravendita relative all'alloggio di cui trattasi. Alla presente seguirà altra nota elaborata dall'Ufficio tecnico di questo Istituto per fornire chiarimenti alle due altre questioni poste dai firmatari della lettera che si riscontra.

IL PRESIDENTE
(Gr. Off. Com. to U. G. VALLARINO)

PA/DM/SS

Myde

1
I.A.C.P. - 21
SERVIZIO LEGALE
UTILE
284
-5 MAR. 1984

RACCOMANDATA R.R.
=====

h *And*

DOTT. LOFFREDO ANGELO
Via Seneca, 22
72100 = BRINDISI

IST. AUT. C.A.P. P.D. 1985
BRINDISI
PROT. N. 1985
DATA 27 FEB. 1984

Spett. I.A.C.P.
Brindisi

OGGETTO: Appartamentoso in Brindisi v. Isonzo C/1, Lotto 1°/Sc. C/int. 8

Si fa seguito alla pari nota del 4.2.u.s.
e si comunica che l'appartamento in oggetto é stato ven-
duto - dal sottoscritto - alla Sig.na CAIFFA Fiorentina
res.a Brindisi v. Guerrieri 4, in data 23.2.u.s. e che ha
provveduto a regolare le relative quote condominiali a
tutto il mese di Febbraio 84.

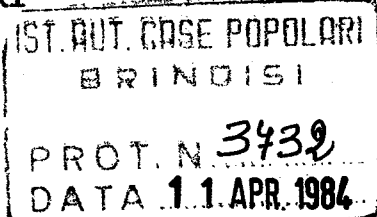
Distinti saluti.

L. Seneca

Brindisi, lì 24.2.1984

Loffredo Angelo

Spett.le
ISTITUTO CASE POPOLARI
Via Casimiro
72100 BRINDISI



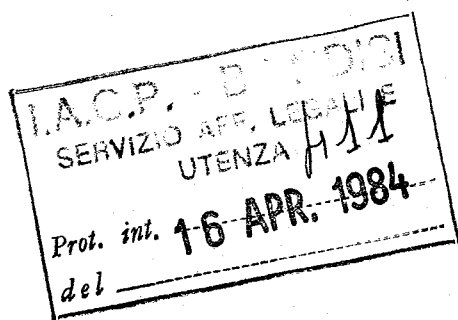
Brindisi 9.4.84

Oggetto: Appartamento Via Appia 87; C1/Lotto I/Scala C/Int. 8=
Ex appartamento del sig. Buttiglieri Giuseppe.

Per le incombenze di Vs competenza, unitamente alla presente,

Invio fotocopia del borderò quale nuova proprietaria dell'appar-
tamento indicato in oggetto.

Distinti saluti.



Caiffa Fiorentina

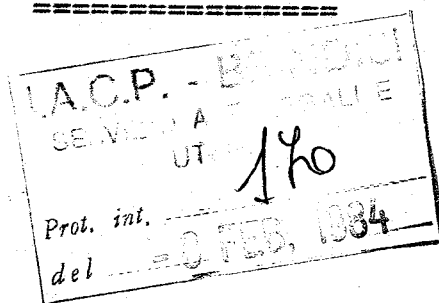
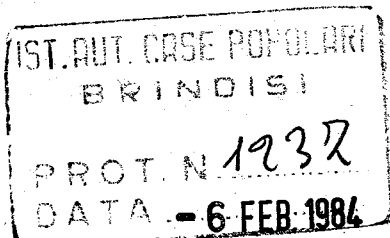
Fiorentina Caiffa

Passato in copia
AC. SERVIZIO AMM. / 27/4/84

14/10/84

RACCOMANDATA R.R.

DOTT. LOFFREDO ANGELO
via Seneca, 22
72100 = BRINDISI



Spett. I.A.C.P.

Brindisi

OGGETTO: Appartamento sito in Brindisi v. Isonzo C/1, Lotto 1°/Sc. C/int. 8

Il sottoscritto, Lofferdo Dott. Angelo, nato a Brindisi il 6.7.49 ed ivi residente in v. Seneca, 22 dichiara di essere subentrato nella proprietà dell'appartamento in oggetto, già appartenente al Sig. Bottiglieri Giuseppe.

Per quanto sopra, provvederà - a decorrere dal 1984 - a versare a codesto Ente le quote condominiali dovute.

Distinti saluti.

All.: f.copia contratto di vendita;

Brindisi, lì 4.2.84

Lofferdo Angelo

PASATA IN COPIA
AL SIG. DECELLIS
IN DATA 8/2/84

Trascritto a Brindisi
il 27 N. 1853/1783

Rep. 110810

Racc. 3810

Reg. MA J 23-1-74

n. 2908/3

V E N D I T A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno milienovecentotrentaquattro, il giorno nove
del mese di gennaio.

23 GENNAIO 1974

In Torre del Greco alla via Vittorio Veneto, 40.
Avanti a me avv. GERARDA GALLUCCIO, notaio alla resi-
denza di Torre del Greco ed iscritta nel Ruolo del
Distretto notarile di Napoli, senza l'assistenza dei
testimoni per espressa concorde rinuncia delle parti
col mio assenso a norma di legge

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE: il sig. **NOTTIGLIERI GIUSEPPE**, impiega-
to, nato a Torre del Greco il 29 ottobre 1904 e domi-
ciliato ivi Via A. De Gasperi/h. 4 int. 45.

DALL'ALTRA il sig. **LOSTREDO ANGELO**, studente, nato
a Brindisi il 6 luglio 1943 ivi residente alla via
Giulio Cesare, 11

Dell'identità personale dei costituiti lo notaio co-
no certo.

Gli stessi hanno richiesto al notaio di ricevere il
presente atto al quale si fa la seguente

P R E S S A

DICHIARA il sig. **NOTTIGLIERI** di essere pieno ed esclu-



sive proprietario di un appartamento composto di vani utili due, vani legali 3,50 sito a Brindisi, lotte 1° via Isenzo c/2 scala C, interno 8 piano secondo per averlo acquistato dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi, rappresentato dal Presidente Vallarino Ubaldo-Giovanni con scrittura privata in data 1 agosto 1963A autenticata dal notaio Vincenzo Lodigiani di Brindisi, registrata a Brindisi il 4 agosto 1963 al n. 1019 mod.11 e trascritta presso quella Conservatoria dei RR.II in data 9 agosto 1963 al n. 39494

Tutto ciò premesso, avendo deciso di alienare l'immobile stesso ed essendo ormai trascorsi i dieci anni di inalienabilità previsti dall'art.5 della citata scrittura, si addiviene al presente contratto di vendita regolato dai patti e dalle condizioni che seguono.

ART.1°

La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce patto.

ART.2°

Il sig. BOTTICELLI GIUSEPPE dichiara di vendere come effettivamente vende e trasferisce al sig. LOFFREDO ANGELO che in tutta buona fede acquista l'alloggio sito nel fabbricato posto in Brindisi lotte 1°

via Isonzo c/1 scala C int. 8 piano secondo composto di vani utili due e vani legali 3,30 oltre la proprietà pre-quota e l'uso in comune delle cose indivise (cortile, scala e terrazzo)

Detto appartamento confina a nord e ad ovest con Del Sole Gronzo, ad est con Lamezia Codino e a sud con la detta via Isonzo.

In CATASTO partita 6055, in ditto Bottiglieri Giuseppe nato a Torre del Greco il 23/10/1904, foglio 54, part. 28, sub. 26, Via Appia 37, piano 2°, R.C.1, catast. 4/4, ci. 3, vani 3,9, R.C. 1909.

ART. 1°

La vendita segue con ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza servitù attive e passive diritti e comunicazioni, nulla escluso ed eccettuato nello stato di fatto e di diritto in cui lo immobile si trova, così come al venditore pervenuto, come da esso posseduto e come risulta dallo stato dei luoghi.

In particolare con tutte le limitazioni previste nella scrittura privata già citata, che il compratore dichiara di ben conoscere e che all'uopo viene dal venditore consegnata all'acquirente unitamente alla planimetria ad essa allegata.



ART. 4°

Il venditore garantisce la piena ed assoluta libertà dell'immobile ceduto da ogni iscrizione, trascrizione e vincolo comunque pregiudizievole, ne garantisce altresì la legittima provenienza ed il pacifico possesso.

ART. 5°

Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto in lire ^{un milione} (2.1.000.000), pagate precedentemente dall'acquirente al venditore, il quale nel dare atto della somma ricevuta rilascia alle stesse analoghe liberatorie quietanze con dichiarazione di niente altro avere a pretendere per la presente vendita.

ART. 6°

Il possesso viene conferito da oggi e da oggi risulta ai oneri ed oneri rispettivamente a favore ed a carico dell'acquirente.

ART. 7°

Le parti rinunciano all'ipoteca legale comunque nascente.

ART. 8°

parenti tra loro.

Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore il venditore consegna a me notaio la prescritta dichiarazione I.M.V.I.M. a norma di legge.

ART. 9°

Le spese del presente atto e conseguenziali a carico del compratore, comunque secondo legge.

Postilla 1) Si cancelli "Lanassa Cosimo" e si sostituisca "eredi Lanagna".

Il presente è stato da me Notaio letto alle parti le quali a mia interpellanza lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

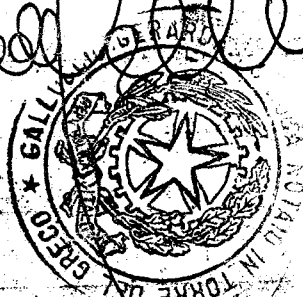
Costa di fogli due in pagine scritte cinque in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio e viene da tutti sottoscritto a norma di legge.

Fatto: Raffredo Angelo - Bottigliari Giuseppe - Avv.
Gerardo Galluccio Notaio. *

Copia conforme originale

Si rileva per uso consuetudinario

T/fuco, 4-3-74





I. A. C. P. - Brindisi
1496

Roma, 13 FEB. 1965 196

Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

17 FEB. 1965

M. Sig. BOTTIGLIERI Giuseppe
via Appia 81 sc. C int. 26
BRINDISI

e p.c.; all' I. A. C. P. BRINDISI

Divisione XIX
Prot. N.° 9045 Allegati

Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e Legge
27 aprile 1962, n.231 - Autorizzazione ad affittare
l'alloggio sito in Brindisi, via Appia 81 sc. C int. 26

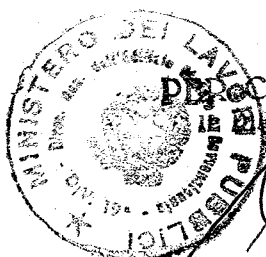
DR

W

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza in data
7.10.1964 questo Ministero consente, a norma dello
art.16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, modificato dall'art.
8 della legge 27 aprile 1962, n.231, che la S.V. affitti
l'alloggio in oggetto, acquistato ai sensi e nei modi pre-
scritti dalle suddette norme.

IL MINISTRO

E. De Cacci



DECOPIA CONFORME
AL DIRETTORE DI DIVISIONE

Colla